

ATTO COSTITUTIVO SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila..... il giorno..... del mese di.....

In innanzi a me Dott., Notaio in.....

con Studio in.....

Iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di.....senza l'assistenza dei testimoni per espressa concorde rinuncia dei componenti infrascritti e con il mio consenso, si sono presentati i Signori:

Sig., nato a il, residente in, Via codice fiscale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore del Consiglio Direttivo della "Associazione Lavoratori Artigiani e Piccole e Medie Imprese Riuniti- A.L.A.R." con sede in Padova Viale dell'Industria,66, codice fiscale 93008580297.

Sig. _____ nato a _____ il _____

residente a _____ Via _____

codice fiscale _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Delegato Territoriale di ALAR, Funzionario Responsabile CST.

I componenti suddetti, cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, convengono quanto segue:

Art. 1 - E' costituita tra il Signor _____ e la "Associazione Lavoratori Artigiani e Piccole e Medie Imprese Riuniti A.L.A.R." una Società in accomandita semplice con la ragione sociale: "**CENTRO SERVIZI del TERZIARIO S.A.S.** di _____ **& C.**, con sigla "**C.S.T. sas**".

Art. 2 - La società ha sede in _____ Via _____

n. _____.

Le successive modifiche alla sede sociale nell'ambito dello stesso Comune saranno efficaci previa semplice comunicazione scritta al Registro Imprese competente.

Art. 3 - La società ha per oggetto:

- a) L'attività di trascrizione, l'elaborazione, la gestione dei dati e documenti contabili per la contabilità tenuta ai fini civilistici e fiscali;
- b) L'elaborazione e la gestione delle dichiarazioni dei redditi e delle relative stampe fiscali;
- c) L'invio telematico delle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n° 322 del 22/07/98 e del D.M. Finanze del 18 Febbraio 1999 pubblicato in G.U. il 23 febbraio 1999 n. 44;
- d) L'assistenza agli artigiani e alle piccole imprese associate ad A.L.A.R., per l'elaborazione dei cedolini paga, la tenuta dei documenti di lavoro; l'esecuzione degli adempimenti connessi o derivanti dall'applicazione, da parte dei datori di lavoro, dei contratti collettivi ed accordi interconfederali e delle disposizioni

legislative ed amministrative, in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, comprese le operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti stessi, nel rispetto del 4° comma, art. 1 della Legge 11 gennaio 1979 n.12 e succ. mod. con specifico riferimento ai servizi riservati alle strutture promosse dalle Associazioni di categoria;

- e) La gestione di software applicativi, la gestione di servizi fiscali e telematici in genere e su banche dati, compresa la redazione e la stampa di tutti i modelli fiscali e non, previsti dalle normative vigenti per i servizi sopra indicati nonché la relativa trasmissione telematica;
- f) La dazione in uso e l'assistenza tecnica delle procedure e dei programmi operativi per l'elaborazione elettronica e meccanografica dei dati;
- g) Il disbrigo delle pratiche in materia economica e finanziaria, amministrativa, lavoristica, previdenziale, fiscale, tributaria, societaria e pensionistica, escluse le attività di cui agli artt. 115, 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- h) La fornitura di servizi convenzionati da "ASSOCIAZIONE LAVORATORI ARTIGIANI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE RIUNITI A.L.A.R." con le Camere di Commercio e altri Enti Pubblici o Privati;

Per lo svolgimento delle attività di cui alle superiori lettere a) e d) la società dovrà ottenere la preventiva autorizzazione scritta del socio ALAR e dovrà attivarsi obbligatoriamente ad ottenere la certificazione qualità ISO 9001 tramite le strutture convenzionate di ALAR.

Art. 4 – La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) e si intenderà tacitamente prorogata alla scadenza per un altro biennio e così di volta in volta nel caso di mancata disdetta da darsi dall'uno all'altro socio a mezzo di raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. La società potrà essere messa in liquidazione e/o sciolta anticipatamente dai soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art. 5 – L'Associazione Lavoratori Artigiani e Piccole e Medie Imprese Riuniti come sopra rappresentata, assume la veste di socio accomandante con responsabilità limitata al solo conferimento; il Signor _____ assume la veste di socio accomandatario con responsabilità illimitata, il quale dichiara di accettare la carica non trovandosi in alcuno dei casi di incompatibilità con essa previsti dalla legge.

Art. 6 – Il capitale sociale è stabilito pari a € 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e viene conferito dai soci come segue:

- dal Signor _____ per € 15,00 (quindici virgola zero zero) pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale;

- dall' "ASSOCIAZIONE LAVORATORI ARTIGIANI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE RIUNITI A.L.A.R. per € 35,00 (trentacinque virgola zero zero) pari al 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

I soci potranno effettuare a favore della Società versamenti in conto capitale infruttiferi di interessi, nonché finanziamenti soci, fruttiferi o meno di interessi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Resta convenuto tra i soci, a tutti gli effetti di legge, che le eventuali somme versate dai soci in conto capitale, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, non saranno fruttifere di interessi e ciò anche in assenza di specifica formale deliberazione al riguardo, intendendosi il presente atto inderogabile e fin d'ora vincolante per i soci ed i loro aventi causa.

Art. 7 – Le quote sociali sono cedibili per atto tra vivi con il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo comunque il diritto di prelazione

a favore degli altri soci, diritto da esercitarsi entro quindici giorni dalla notifica dell'intenzione a cedere la quota.

Nel caso di fallimento, interdizione, o altra causa che impedisca ad un socio accomandatario di svolgere la propria attività, i soci provvederanno a sciogliere la società.

Nel caso di morte del socio accomandatario (CST), il socio accomandante (ALAR) si riserva la facoltà di verificare la possibile continuità del rapporto societario con gli eredi.

Art. 8 – L'amministrazione della società spetta al socio accomandatario investito della firma sociale e della rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, per gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. In deroga ai poteri del socio accomandatario, la società potrà partecipare in altre società sia nella nuova costituzione e sia nell'acquisizione di quote di partecipazione di società già costituite, soltanto col preventivo consenso dei soci rappresentanti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Il socio accomandante potrà compiere atti di ispezione e di sorveglianza su quanto fatto dal socio accomandatario nella gestione della società dandone preavviso almeno otto giorni prima del loro verificarsi per lettera raccomandata e/o a mezzo fax. Inoltre, il socio accomandatario, pur avendo la responsabilità gestionale, patrimoniale ed amministrativa della società, si impegna a seguire ed applicare le disposizioni tecniche e procedurali impartite dal socio accomandante per il tramite di propri consulenti preventivamente autorizzati.

Quanto sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 2320 del Codice Civile.

Art. 9 – La presente società si impegna al rispetto del regolamento esecutivo sottoscritto con l'Associazione socio accomandante e dovrà conformarsi allo standard operativo in armonia con le disposizioni vigenti e/o programmi meccanografici ministeriali, con le disposizioni e regolamenti emanati dal socio accomandante, anche in relazione al progetto di certificazione della qualità. Il socio accomandatario della presente società è un socio ordinario di ALAR che assume la funzione di Delegato locale, sia nei confronti degli associati, sia nei confronti degli Enti e dei terzi.

Art. 10 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 200... (duemila...).

A cura del socio accomandatario verrà compilato alla chiusura dell'esercizio sociale l'inventario ed il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite che dovranno essere presentati al socio accomandante per l'approvazione.

I prospetti di bilancio inviati al socio accomandante dovranno essere comprensivi di tutti i prospetti utili per la redazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi dell'Associazione ALAR.

Art. 11 – Gli utili netti, risultanti dal bilancio annuale, depurati da tutte le spese di amministrazione e di gestione, come pure la parte delle perdite che non possa essere compensata attingendo ad eventuali fondi di riserva, saranno ripartiti tra i soci nel modo seguente:

SOCIO ACCOMANDATARIO per il 99% (novantanove per cento);

SOCIO ACCOMANDANTE per l'1% (uno per cento).

Rimane ferma la responsabilità dei soci accomandanti limitatamente alla quota di capitale sottoscritto.

Art. 12 – Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, essa sarà posta in liquidazione e la liquidazione affidata ad uno o più liquidatori designati dai soci rappresentanti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale che ne determineranno i poteri e l'eventuale compenso.

Qualora alla data dello scioglimento non esistessero passività, i soci potranno evitare la fase di liquidazione nel caso in cui il patrimonio sociale fosse già stato realizzato, ovvero, nel caso in cui i soci decidessero di ripartirsi in natura detto patrimonio, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Art. 13 – Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, sia tra di essi, sia tra alcuno di essi o i loro eredi e la società, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale individuato sin d'ora presso la Camera Arbitrale istituita dalla Camera di Commercio CCIAA di Padova. In caso di mancata nomina, questa verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

La richiesta del giudizio arbitrale sarà fatta con lettera raccomandata, specificando le questioni e le domande da sottoporre agli arbitri.

Il Collegio arbitrale giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

Art. 14 – Per le controversie non rimettibili ad arbitrato le parti attribuiscono convenzionalmente la competenza al Foro di Padova.

Art. 15 – Per tutto quanto non previsto nel presente atto saranno osservate le norme di legge vigenti in materia.

Art. 16 – Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società.